

**Regolamento  
della  
“Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione”**

**CUNSF – Approvato nell’Assemblea del 5.3.2021**

**Art 1. - Costituzione, Sede e Durata**

L’Associazione denominata “Conferenza Universitaria Nazionale dei/delle Responsabili dei Dipartimenti e delle strutture cui afferiscono i Corsi di Studio di Scienze della Formazione delle Università Italiane” viene denominata CUNSF.

A normativa vigente in sede di approvazione del presente Regolamento, i “Corsi di Studio di Scienze della formazione” risultano essere i seguenti: L-19 “Scienze dell’educazione e della formazione”, LM-50 “Programmazione e gestione dei servizi educativi”, LM-57 “Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua”, LM-85 “Scienze pedagogiche”, LM-85 bis “Scienze della formazione primaria”, LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.

Ai sensi della L. 240/2010, essa è composta, in qualità di “soci/socie ordinari/ordinarie”, dai/dalle:

- Presidi e Direttori/Direttrici delle strutture universitarie variamente denominate cui afferiscono i Corsi di Studio di Scienze della Formazione; nel caso di corsi interateneo, dove è già presente un rappresentante di uno dei due atenei, si intende con ciò rappresentato anche l’altro.

e, in qualità di “soci/socie aggregati/e”, dai/dalle:

- Rappresentanti delle “Sezioni universitarie di ricerca”, che ne facciano richiesta, e il cui Ateneo non sia già rappresentato, cui afferiscono i/le docenti e i/le ricercatori/ricercatrici di della Formazione incardinati/e in altri Corsi di Studio.

La loro appartenenza decade nel momento in cui dovessero essere attivati nel medesimo Ateneo dei Corsi di Studi di Scienze della Formazione.

Il Rappresentante designato deve afferire a uno dei 4 settori scientifico-disciplinari pedagogici.

I Rappresentanti delle Sezioni universitarie di ricerca devono essere ufficialmente designati dalla struttura di appartenenza fino a un massimo di un rappresentante; rappresentante anche nel caso di più Sezioni universitarie di ricerca.

Le Sezioni universitarie di ricerca devono essere formalmente costituite tramite delibera del Consiglio della struttura.

Ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, la Conferenza ha natura di associazione non riconosciuta senza scopi di lucro, e non persegue fini politici.

La sede della Conferenza è presso la struttura universitaria di appartenenza del/della Presidente pro tempore.

La durata dell’associazione è illimitata, salvo lo scioglimento deliberato

dall'Assemblea degli/delle associati/e ovvero nei casi di estinzione previsti dalla legge.

### **Art. 2 - Scopi**

La Conferenza, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole università, ha lo scopo di:

- approfondire le tematiche della formazione, della didattica e della ricerca, anche in prospettiva internazionale, individuando, favorendo e incentivando le modalità di conseguenti interventi organici nella vita organizzativa e culturale delle strutture associate;
- proporre coerenti linee di indirizzo, coordinamento e sviluppo, dando adeguato spazio al dibattito interno ed esterno nelle università, con particolare riguardo alle tematiche che attengono ai settori educativi e formativi e ai percorsi curriculari delle aree di competenza dell'Associazione, anche in raccordo con il sistema produttivo e il mercato del lavoro pubblico e privato;
- facilitare lo scambio di informazioni sulle opinioni e le posizioni ufficiali delle singole strutture universitarie cui afferiscono i Corsi di Studio di Scienze della Formazione e le Sezioni universitarie di ricerca aggregate alla Conferenza;
- approfondire collegialmente lo studio dei problemi comuni, relativi, in particolare, all'offerta didattica e alla ricerca, rappresentando le esigenze agli organi competenti, alla stampa e all'opinione pubblica;
- formulare valutazioni e proposte di provvedimenti legislativi, per il miglioramento dell'ordinamento didattico e del funzionamento delle strutture universitarie cui afferiscono i Corsi di Studio di Scienze della Formazione e le Sezioni universitarie di ricerca aggregate alla Conferenza;
- indicare alle strutture universitarie, cui afferiscono i Corsi di Studio di Scienze della Formazione e le Sezioni universitarie di ricerca aggregate alla Conferenza, le scelte che possono assumere riguardo a problemi di interesse generale, nazionale e internazionale, connessi anche alla promozione e al finanziamento della ricerca, allo scopo di tendere a soluzioni condivise;
- promuovere e svolgere tutte le attività atte a tutelare e a valorizzare la professionalità dei/delle laureati/e in Scienze della Formazione;
- promuovere il confronto e la collaborazione con altre Conferenze, in specie dell'area delle scienze sociali e umane, e con l'Interconferenza in modo da garantire e incentivare la professionalità didattica e di ricerca e il ruolo, anche in termini di reclutamento e progressione delle carriere, di docenti e ricercatori/ricercatrici delle università italiane;
- assumere ogni altra iniziativa nell'interesse generale delle strutture universitarie cui afferiscono i Corsi di Studio di Scienze della Formazione e le Sezioni universitarie di ricerca aggregate alla Conferenza.

### **Art. 3 - Sezioni universitarie di ricerca**

Le "Sezioni universitarie di ricerca" devono avere al loro interno almeno cinque docenti e/o ricercatori/ricercatrici afferenti ad almeno uno dei

quattro settori scientifico-disciplinari attualmente in vigore per l'ambito pedagogico denominati ad oggi M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03 e M-PED/04 e, inoltre, devono soddisfare almeno uno dei due criteri seguenti:

A• L'esplicito riferimento, nella titolazione delle suddette sezioni universitarie di ricerca, alle scienze o alle discipline pedagogiche e didattiche;

B• L'attivazione, presso le strutture didattiche e scientifiche cui afferiscono direttamente le suddette sezioni, di un Dottorato di Ricerca, o di un curriculum dello stesso, attinenti alle scienze o alle discipline pedagogiche e didattiche.

Il Rappresentante designato deve afferire a uno dei 4 settori scientifico-disciplinari pedagogici.

I/le Rappresentanti delle "Sezioni universitarie di ricerca" hanno l'elettorato attivo e passivo in ordine all'elezione dei/delle loro rappresentanti in seno alla Giunta esecutiva della Conferenza.

I/le Rappresentanti delle "Sezioni universitarie di ricerca" hanno soltanto l'elettorato attivo in ordine all'elezione del Presidente.

Ciascun/ciascuna Rappresentante può farsi rappresentare in Assemblea da un/una docente o da un/una ricercatore/ricercatrice di ruolo, di area pedagogica, della propria Sezione universitaria di ricerca, inviando di volta in volta una comunicazione per iscritto.

Relativamente all'elezione della Giunta esecutiva della Conferenza, i/le delegati/e, ufficialmente espressi/e dai/dalle Rappresentanti delle "Sezioni universitarie di ricerca" e, per le operazioni di loro competenza, hanno unicamente l'elettorato attivo.

#### **Art. 4 - Composizione**

Sono membri di diritto della Conferenza, in qualità di soci/socie ordinari/ordinarie, i/le Rappresentanti delle strutture universitarie delle singole sedi cui afferiscono i Corsi di Studio di Scienze della formazione.

Su richiesta dei Rappresentanti delle Sezioni universitarie di ricerca formalmente costituite, verificati il possesso dei requisiti, la Conferenza può integrare l'assemblea con i/le Rappresentanti delle "Sezioni universitarie di ricerca", in qualità di soci/socie aggregati/e.

Le richieste di adesione devono essere presentate al/la Presidente e alla Giunta, e approvate dall'Assemblea almeno sei mesi prima del rinnovo delle cariche di Presidente e Giunta esecutiva.

#### **Art. 5 - Organi**

Sono organi della Conferenza:

- a) l'Assemblea dei membri di diritto e dei/delle soci/socie aggregati/e o dei/delle loro delegati/e, di volta in volta ufficialmente espressi/e dal Responsabile della Struttura;
- b) il/la Presidente;
- c) la Giunta esecutiva.

La carica di Presidente ha la durata di tre anni e non è rinnovabile.  
La carica di componente della Giunta esecutiva ha la durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.  
La cessazione dall'ufficio di Responsabile di Dipartimento/struttura o di Rappresentante di Sezione universitaria di ricerca comporta la decadenza automatica da membro di diritto o da socio/socia aggregato/a da tutti gli organi della Conferenza e da ogni carica elettiva, salvo che per il/la Presidente e i membri della Giunta esecutiva, nel caso la cessazione dall'ufficio avvenga nell'ultimo semestre di durata del mandato.

#### **Art. 6 - L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i membri della Conferenza.  
Essa è convocata dal/dalla Presidente almeno tre volte all'anno con preavviso di almeno dieci giorni. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere fatta senza l'osservanza di tale termine.

In caso di comprovata necessità, l'assemblea può tenersi in forma telematica.

La data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono comunicati per posta elettronica. Il/la Presidente deve convocare l'Assemblea quando lo richiedano la Giunta esecutiva o almeno dieci membri di diritto della Conferenza.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto, anche qualora si svolga in forma telematica.

Ciascun/a Responsabile può farsi rappresentare da un/una docente o da un/una ricercatore/ricercatrice di ruolo della propria struttura universitaria, preferibilmente tra colleghi che abbiano/hanno ricoperto incarichi di coordinamento nei Corsi di studio afferenti alla Conferenza, espressamente designato/a per iscritto dal Responsabile stesso.

Alla riunione possono essere invitati/e, senza diritto di voto, i/le componenti delle aree del CUN cui afferiscono i Corsi di Studio di Scienze della Formazione e i/le soci/socie aggregati/e. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere anche invitati/e senza diritto di voto di volta in volta, su iniziativa del/della Presidente e per la parte di loro competenza, i/le presidenti delle associazioni scientifiche o altri/e esponenti del mondo universitario per la trattazione di specifici argomenti.

Le delibere dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei/delle presenti (50%+1), a eccezione di quelle aventi a oggetto la modifica del presente Regolamento, come da successivo art. 18. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei/delle presenti chieda la votazione per scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera in particolare sulle seguenti materie:

- a) determinazione delle linee generali di attività della Conferenza;
- b) discussione e approvazione delle linee strategiche e programmatiche dell'attività della Conferenza;
- c) discussione e approvazione di ogni questione che il/la Presidente, di sua iniziativa o su richiesta motivata di uno dei membri di diritto o dei/delle soci/socie aggregati/e, riterrà di porre all'ordine del giorno;

- e) elezione del/della Presidente e dei/delle componenti della Giunta esecutiva;
- f) scioglimento dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Il/la Presidente**

Il/la Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, convoca le rispettive riunioni stabilendo l'ordine del giorno, rappresenta la Conferenza nei rapporti con l'esterno, e ha il compito, coadiuvato dalla Giunta esecutiva, di attuare le deliberazioni dell'Assemblea e di promuovere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità previste dall'art. 2.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le relative funzioni vengono esercitate dal/dalla Vice Presidente. In caso di dimissioni o di impedimento grave giudicato tale dall'Assemblea, il/la Decano/a (il più anziano nel ruolo di Professore di I Fascia tra i soci ordinari) provvede a indire nuove elezioni.

#### **Art. 8 - Procedura di elezione del/della Presidente**

Il/la Decano/a, con proprio atto, sentito il/la Presidente in carica, verificata l'elezione di tutti i Direttori/Presidi in scadenza, convoca la riunione dell'Assemblea per l'elezione del/della Presidente.

Le elezioni devono svolgersi nel mese di novembre dell'anno di scadenza del mandato o, in caso di cessazione anticipata, entro 60 giorni dalla data di cessazione. Il Presidente e la Giunta uscenti restano in carica fino al rinnovo delle cariche, unicamente per l'ordinaria amministrazione.

L'assemblea elettiva è composta dai Direttori/Presidi e dai Rappresentanti delle Sezioni universitarie di ricerca in carica il giorno in cui si tengono le elezioni.

Salvo circostanze eccezionali, la riunione si deve svolgere in presenza e non è ammessa la partecipazione con strumenti di comunicazione telematica.

La convocazione deve avvenire, di norma, almeno 45 giorni prima della data fissata per la riunione.

Entro 30 giorni dalla data fissata per la riunione vengono presentate al Decano le candidature per l'incarico di Presidente, comprensive di una dichiarazione programmatica.

Entro 20 giorni dalla data fissata per la riunione il Decano comunica telematicamente ai soci l'elenco completo di tutte le candidature e le relative dichiarazioni programmatiche.

La riunione convocata per l'elezione è presieduta dal/dalla Decano/a, che provvede alla formazione del seggio elettorale, composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

Al termine della presentazione e dell'eventuale discussione delle candidature, il/la Decano/a provvede alla formazione del seggio elettorale, garantendo la riservatezza della votazione.

Ogni elettore/ogni elettrici può esprimere una sola preferenza su schede

predisposte con i nomi di tutti i candidati.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

La prima votazione richiede, per l'elezione, la maggioranza assoluta dei voti dei/delle aventi diritto (50%+1).

La seconda votazione e le votazioni successive richiedono, per l'elezione, la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti risulterà eletto/a il/la più anziano/a di nomina nel ruolo di Direttore/Preside. In caso di medesima anzianità nel ruolo di Direttore/Preside, risulterà eletto il più anziano nel ruolo di Professore di I Fascia.

Concluse le operazioni di voto, si procede allo scrutinio e alla proclamazione dello/della eletto/a.

Le prime due votazioni si tengono, di norma, nella stessa giornata.

Qualora, a seguito della prima e della seconda votazione, nessuno dei/delle candidati/e abbia raggiunto la maggioranza dei voti richiesta, il/la Decano/a propone all'Assemblea, che decide a maggioranza dei/delle presenti, le successive fasi, inclusa l'eventuale fissazione di una nuova data di convocazione dell'Assemblea.

#### **Art. 9 - Il/la Vice Presidente**

Il/la Vice Presidente è nominato/a dal/dalla Presidente tra i membri della Giunta esecutiva.

Il/la Vice Presidente svolge le funzioni del/della Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e assolve a ogni altro compito delegatogli/le dal/dalla Presidente e dalla Giunta esecutiva.

#### **Art. 10 - Il/la Segretario/a**

Il/la Segretario/a è nominato/a dal/dalla Presidente tra i membri della Giunta esecutiva.

Il/la Segretario/a cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e della Giunta esecutiva. Coadiuvando il/la Presidente in tutte le attività di preparazione e di organizzazione delle riunioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, e di esecuzione delle relative deliberazioni.

#### **Art. 11 - La Giunta esecutiva**

La Giunta esecutiva è composta da otto componenti eletti/e dall'Assemblea.

Gli/le otto componenti della Giunta esecutiva sono eletti/e dall'Assemblea: sei tra i membri di diritto e due tra i/le soci/socie aggregati/e.

L'elezione della Giunta esecutiva avviene di norma nel corso della stessa seduta dell'Assemblea che elegge il/la Presidente.

Valgono le stesse norme per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.

La riunione convocata per l'elezione è presieduta dal/dalla Decano/a,

che provvede alla formazione del seggio elettorale, composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

Al termine della presentazione e dell'eventuale discussione delle candidature, il/la Decano/a provvede alla formazione del seggio elettorale, garantendo la riservatezza della votazione.

I membri di diritto votano per l'elezione dei/delle loro sei rappresentanti nella Giunta esecutiva. I soci aggregati votano per l'elezione dei/delle loro due rappresentanti nella Giunta esecutiva.

I membri di diritto possono esprimere sino a un massimo di sei preferenze e i/le soci/socie aggregati/e sino a un massimo di due preferenze.

Ogni elettore/ogni elettrici esprime le proprie preferenze su schede predisposte con i nomi di tutti i candidati.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

La prima votazione richiede, per l'elezione, la maggioranza assoluta dei voti dei/delle aventi diritto (50%+1).

La seconda votazione e le votazioni successive richiedono, per l'elezione, la maggioranza dei voti dei membri presenti.

A parità di voti risulterà eletto/a il/la più anziano/a di nomina come dei due diversi collegi elettorali. Nel caso di parità degli eletti tra i soci ordinari, risulta eletto il più anziano nel ruolo di I Fascia. Nel caso di parità degli eletti tra i soci aggregati, risulta eletto il più anziano nel ruolo di I Fascia o, a seguire, nel ruolo di II fascia o nel ruolo di ricercatore.

Concluse le operazioni di voto, si procede allo scrutinio e alla proclamazione degli/delle eletti/e.

Ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, in caso di decadenza dall'ufficio di uno degli/delle otto componenti della Giunta esecutiva, subentra il/la primo/a dei/delle non eletti/e della specifica categoria di appartenenza (membri di diritto o soci/socie aggregati/e) del/della componente decaduto/a. In assenza di aventi diritto, si procede a nuove elezioni, salvo diverse deliberazioni votate all'unanimità da parte dell'Assemblea.

La Giunta esecutiva è convocata dal/dalla Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e almeno sette giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta senza l'osservanza di tale termine, almeno due giorni prima della data della riunione.

Le riunioni della Giunta esecutiva possono avvenire con mezzi di comunicazione telematica.

La Giunta esecutiva coadiuva il/la Presidente nell'istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame dell'Assemblea e nell'esecuzione delle deliberazioni ivi assunte, nonché assolve a tutti i compiti assegnatili dall'Assemblea.

In caso di urgenza, il/la Presidente, avvalendosi dell'assistenza e del parere della Giunta esecutiva, può stilare un documento da fare circolare con mezzi di comunicazione telematica, chiedendo il voto ai membri di diritto e ai/alle soci/socie aggregati/e della Conferenza entro 5 giorni dalla data di invio, con l'obbligo di informarne subito dopo l'Assemblea.

La Giunta esecutiva è presieduta dal/dalla Presidente. In caso di sua assenza, dal/dalla Vice Presidente e, in subordine, dal/dalla Decano/a.

**Art. 12 - Il/la Decano/a**

Il/la Decano/a è il/la Responsabile più anziano/a in ruolo di I fascia dei soci ordinari della Conferenza e assolve a tutti i compiti affidatigli/le dal presente Regolamento.

In caso di assenza o impedimento del Decano, subentra nello svolgimento delle funzioni assegnatigli il più anziano in ruolo di I fascia dei membri presenti fra i soci ordinari.

**Art. 13 - Articolazioni**

La Conferenza può istituire o riconoscere in qualità di proprie articolazioni, Coordinamenti delle attività formative di propria competenza. Attualmente sono presenti 3 Coordinamenti:

- CONCLEP: Coordinamento Presidenti dei Corsi di Laurea per Educatore Socio-pedagogico e Pedagogista
- Coordinamento nazionale dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
- Coordinamento nazionale dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico.

I tre coordinamenti si occupano di promuovere i corsi di loro competenza in coerenza con le linee di indirizzo e programmatiche della CUNSF.

I tre coordinatori vengono eletti dalle rispettive Assemblee, secondo propri regolamenti. Il loro mandato dura di norma tre anni.

I Coordinatori riferiscono periodicamente in Assemblea e partecipano alla Giunta su invito, senza diritto di voto, quando la Giunta affronta questioni relative ai temi di interesse dei coordinamenti oppure quando i Coordinatori ne fanno richiesta alla Giunta stessa.

I rispettivi Coordinamenti invitano il Presidente della CUNSF o suo Delegato a partecipare ai lavori delle loro adunanze.

**Art. 14 - Commissioni**

Possono essere costituite specifiche Commissioni per lo studio di singoli problemi, cui possono partecipare anche esperti/e qualificati/e estranei/estranei alla Conferenza.

**Art. 15 - Funzionamento**

Le spese per il funzionamento della Conferenza sono, di norma, a carico della struttura universitaria che esprime il/la Presidente.

Le spese per le missioni dei/delle singoli partecipanti alla Conferenza sono a carico delle rispettive strutture universitarie di appartenenza.

**Art. 16 - Prorogatio e proroga del/della Presidente e della Giunta esecutiva**



Finché non sia eletto il/la nuovo/a Presidente, sono prorogati i poteri del/della precedente Presidente.

Il/la Presidente in carica provvede all'ordinaria amministrazione e agli adempimenti urgenti prescritti dalla legge e dal presente Regolamento.

In caso di comprovata necessità, su proposta della Giunta esecutiva e di almeno un terzo dei membri della Conferenza, può essere disposta la proroga, per un massimo di tre mesi, del/della Presidente e della Giunta esecutiva, compresi il/la Vice Presidente e il/la Segretario/a.

#### **Art. 17 - Scioglimento**

Le delibere sullo scioglimento dell'Associazione sono approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta (50%+1) degli/delle aventi diritto al voto.

#### **Art. 18 - Modifiche del Regolamento**

Le eventuali modifiche del presente Regolamento sono proposte dalla Giunta esecutiva o da almeno la metà dei membri dell'Assemblea e devono essere approvate in un'Assemblea, appositamente convocata e costituita da almeno i 3/5 dei membri appartenenti alla Conferenza, con il voto favorevole della maggioranza (50%+1) dei/delle presenti.

#### **Art. 19 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme del Codice civile in materia.

#### **Norme transitorie e finali**

L'attuale mandato di Presidente e dei membri della giunta esecutiva cesserà il 30 novembre 2021 e il mandato successivo inizierà a decorrere dal 1° dicembre 2021

- **Maggioranza qualificata:** quando il numero di chi approva un determinato atto supera largamente il 50% dei votanti (es. 65%)
- **Maggioranza assoluta:** quando il numero di chi approva un determinato atto è dato dal 50% + 1 voto dei votanti.
- **Maggioranza relativa:** quando il numero di chi propone un determinato atto, pur non superando il 50%, è maggiore di tutte le altre fazioni (es. 45%, 25%, 15%, 10%, 5% - 45% è la maggioranza relativa in quanto, pur non arrivando al 50% + 1, è maggiore di tutte le altre fazioni)